

## OGGETTO: BONUS IDRICO

Con **Decreto** del **27.09.2021**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il **23.10.2021** (serie generale n. 254), il Ministero della transizione ecologica ha individuato i **beneficiari** e definito i **criteri** per l'**ammissione** al "**bonus idrico**". L'agevolazione è rappresentata dal **rimborso** delle **spese** sostenute per alcuni **interventi** di "**efficientamento idrico**", effettuati **nel corso del 2021** da parte delle **persone fisiche residenti** in Italia, fino ad un **massimo di 1.000 euro**.

Il bonus idrico viene riconosciuto **seguendo l'ordine temporale** di **presentazione** delle **istanze** e **fino ad esaurimento** delle risorse complessivamente stanziato: per i richiedenti è quindi importante procedere con la **tempestiva presentazione** della **domanda**. A questo fine l'importo complessivo stanziato a livello erariale per il bonus idrico è pari ad **euro 20 milioni** per l'**anno 2021**.

BONUS IDRICO	
PREMESSA	<p>Con il "<b>bonus idrico</b>" è possibile ottenere il <b>rimborso</b> delle <b>spese</b> per gli interventi finalizzati a perseguire il risparmio delle risorse idriche.</p> <p>Il beneficio viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ alle <b>persone fisiche residenti</b> in Italia;</li><li>◆ nel <b>limite massimo</b> di <b>euro 1.000</b> per ciascun beneficiario;</li><li>◆ per le <b>spese</b> effettivamente <b>sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021</b>;</li><li>◆ relativamente ad alcuni interventi di <b>efficientamento idrico</b>, che verranno riportati in seguito.</li></ul> <p>Con <b>Decreto</b> del Ministero della transizione ecologica del <b>27.09.2021</b>, pubblicato sulla <b>Gazzetta Ufficiale</b> del <b>23.10.2021</b>, sono stati individuati i <b>beneficiari</b> della misura in esame e definiti i <b>criteri</b> per l'<b>ammissione</b> al rimborso delle somme sostenute per gli interventi.</p> <p>Sul <b>sito</b> del Ministero sono state inoltre <b>caricate</b> alcune <b>FAQ</b> sull'agevolazione <a href="https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021">https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021</a>.</p> <p> Il bonus idrico viene riconosciuto secondo l'<b>ordine temporale</b> di <b>presentazione</b> delle <b>istanze</b> e <b>fino ad esaurimento</b> delle <b>risorse</b> complessivamente stanziato. È quindi importante procedere con la tempestiva presentazione delle richieste da parte dei beneficiari, tenendo conto che l'<b>importo complessivo stanziato</b>, a livello erariale, per il bonus idrico è pari ad <b>euro 20 milioni</b> per l'<b>anno 2021</b><sup>1</sup>.</p>

<sup>1</sup> comprensivo degli oneri per le attività di attuazione e monitoraggio del beneficio (artt. 5 e 6 del Decreto).

	<p>Il beneficio in esame, erogato sotto forma di rimborso, <b>non costituisce reddito imponibile</b> per il percettore e <b>non rileva</b> ai fini del computo del <b>valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)</b>.</p> <p>Il bonus idrico è poi <b>alternativo e non cumulabile</b>, per le spese ammesse, con altre agevolazioni di natura fiscale per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.</p>
<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p>	<p>Il bonus idrico è rivolto alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>persone fisiche</b> (maggiorenni),</li> <li>◆ <b>residenti</b> in Italia,</li> <li>◆ titolari del <b>diritto di proprietà</b> o di <b>altro diritto reale</b>, oppure titolari di <b>diritti personali di godimento</b> già <b>registrati</b> alla data di presentazione dell'istanza.</li> </ul> <p>In merito agli edifici su cui gli interventi possono effettuati per accedere al bonus, questi devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>edifici</b> esistenti;</li> <li>◆ <b>parti</b> di edifici esistenti;</li> <li>◆ <b>singole unità</b> immobiliari.</li> </ul> <p> In caso di <b>cointestatari</b> o <b>titolari di diritto reale o personale di godimento</b> è possibile richiedere il bonus solo previa <b>dichiarazione</b> di avvenuta <b>comunicazione</b>, al <b>proprietario/comproprietario</b> dell'immobile, della <b>volontà di fruirne</b>. La dichiarazione andrà <b>allegata</b> alla <b>domanda</b> da inserire nell'apposita piattaforma.</p> <p>La domanda per il bonus idrico può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per un <b>solo immobile</b>;</li> <li>◆ per una <b>sola volta</b>;</li> <li>◆ da un <b>solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento</b>.</li> </ul>
<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p>	<p>Come già accennato, le spese ammissibili sono quelle <b>sostenute nel 2021 e</b> che riguardano interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sostituzione di vasi sanitari</b> in ceramica <b>con nuovi apparecchi a scarico ridotto</b>;</li> <li>◆ <b>sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia</b> esistenti con <b>nuovi apparecchi a limitazione di flusso</b> d'acqua.</li> </ul> <p>Nello specifico, è previsto<sup>2</sup> che a ciascun beneficiario sia <b>riconosciuto</b> il <b>rimborso</b> delle <b>spese</b> sostenute per:</p>

<sup>2</sup> art. 1, commi da 61 a 64 della Legge 178/2020 e art. 3 del D.M. 27.09.2021.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>fornitura</b> e la <b>posa</b> in opera di <b>vasi sanitari in ceramica</b> con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, <b>comprese</b> le <b>opere idrauliche e murarie collegate</b> e lo <b>smontaggio</b> e la <b>dismissione</b> dei sistemi <b>preesistenti</b>;</li> <li>◆ la <b>fornitura</b> e l'<b>installazione</b> di <b>rubinetti</b> e <b>miscelatori</b> per <b>bagno e cucina</b>, compresi i <b>dispositivi</b> per il <b>controllo</b> di <b>flusso</b> di <b>acqua</b> con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di <b>soffioni</b> doccia e <b>colonne doccia</b> con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali <b>opere idrauliche e murarie collegate</b> e lo <b>smontaggio</b> e la <b>dismissione</b> dei sistemi <b>preesistenti</b>.</li> </ul>
<p><b>CONTENUTO DELLA DOMANDA E ATTRIBUZIONE DEL BONUS</b></p>	<p>Per ottenere il rimborso delle spese sostenute i beneficiari devono presentare un'apposita <b>istanza</b>, registrandosi su un'<b>applicazione web</b> – denominata "<b>Piattaforma bonus idrico</b>" ("<b>Piattaforma</b>") – accessibile previa autenticazione dal <b>sito</b> del <b>Ministero</b> della Transizione Ecologica.</p> <p>L'<b>identità</b> dei <b>beneficiari</b>, in relazione ai dati personali<sup>3</sup>, viene <b>accertata attraverso SPID</b> ovvero tramite <b>Carta d'Identità Elettronica</b>. Per questo motivo gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l'attribuzione dell'identità digitale<sup>4</sup>.</p> <p>All'atto della <b>registrazione</b> sulla <b>piattaforma</b> il richiedente fornisce le necessarie <b>dichiarazioni sostitutive di autocertificazione</b><sup>5</sup>, in conformità al modello di istanza presente sulla stessa, <b>specificando</b> le seguenti <b>informazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nome, cognome, codice fiscale</b> del beneficiario;</li> <li>◆ <b>importo</b> della <b>spesa sostenuta</b>, per cui si richiede il rimborso;</li> <li>◆ <b>quantità</b> del <b>bene</b> e <b>specifiche</b> della <b>posa in opera</b> o <b>installazione</b><sup>6</sup>;</li> <li>◆ <b>specifiche tecniche</b>, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla <b>specifica</b> della <b>portata massima d'acqua</b> (in l/min) del <b>prodotto acquistato</b>;</li> <li>◆ <b>identificativo catastale</b> dell'<b>immobile</b><sup>7</sup> per cui è stata presentata istanza di rimborso;</li> <li>◆ <b>dichiarazione di non avere fruito</b> di <b>altre agevolazioni</b> fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei <b>medesimi beni</b>;</li> <li>◆ <b>coordinate</b> del <b>conto corrente</b> bancario/postale (Iban) del <b>beneficiario</b> su cui accreditare il rimborso;</li> <li>◆ indicazione del <b>titolo giuridico</b> per il quale si richiede il bonus idrico<sup>8</sup>;</li> </ul>

<sup>3</sup> nome, cognome e codice fiscale.

<sup>4</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2014.

<sup>5</sup> rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

<sup>6</sup> art. 3 comma 2, lettera a) e b) del Decreto.

<sup>7</sup> Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno.

<sup>8</sup> proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario eccetera.

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>attestazione</b> del <b>richiedente</b><sup>9</sup> (ove non proprietario o comproprietario), degli <b>estremi del contratto</b> da cui trae titolo;</li><li>◆ <b>attestazione</b><sup>10</sup> di <b>avvenuta comunicazione</b> al <b>cointestatario/proprietario</b><sup>11</sup> della <b>volontà di fruire del bonus</b>.</li></ul> <p>All'istanza di rimborso deve essere <b>allegata copia</b> della <b>fattura elettronica</b> o del <b>documento commerciale</b> in cui è riportato il <b>codice fiscale</b> del soggetto che <b>richiede</b> il bonus.</p> <p>In caso di acquisto da soggetti <b>non tenuti a emettere fattura elettronica</b> si considera <b>valida</b> la messa a disposizione della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>fattura o documento commerciale</b> attestante l'<b>acquisto del bene</b> agevolabile;</li><li>◆ <b>copia del versamento bancario o postale</b> (o mediante altri sistemi di pagamento);</li><li>◆ <b>documentazione del venditore</b> idonea a ricondurre la transazione allo <b>specifico prodotto acquistato</b> (come da modello disponibile sulla "Piattaforma").</li></ul> <p>Come già riportato, le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla documentazione di cui sopra, vengono ammesse secondo l'<b>ordine temporale di presentazione</b>, fino ad <b>esaurimento</b> delle <b>risorse</b> disponibili (20 milioni di euro stanziati per il 2021).</p> <p> Oltre all'ipotesi di insufficienza dei fondi, il rimborso va <b>escluso</b> ove la <b>richiesta</b> risulti <b>incompleta di informazioni</b> e/o degli <b>allegati</b> indicati in precedenza, così come richiesti dal Decreto.</p>
<p><b>CONTROLLI E SANZIONI</b></p>	<p>Il Ministero della Transizione Ecologica vigila sul corretto <b>funzionamento</b> dell'<b>erogazione</b> del <b>bonus idrico</b> e interviene – anche su segnalazione da parte di SOGEI<sup>12</sup> – in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ eventuali <b>usi difforni</b>;</li><li>◆ <b>violazioni</b> delle <b>norme</b> del Decreto;</li></ul> <p>per la <b>revoca</b> e il <b>recupero</b> del <b>beneficio erogato</b>. Il tutto, facendo salve le <b>ulteriori sanzioni</b> previste dalla normativa vigente.</p> <p>A tal fine il Ministero della Transizione Ecologica può stipulare <b>convenzioni non onerose</b> con altre pubbliche amministrazioni aventi <b>compiti ispettivi e di controllo</b>.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

<sup>9</sup> ex D.P.R. 445/2000

<sup>10</sup> ex D.P.R. 445/2000

<sup>11</sup> identificato a sua volta con nome, cognome e codice fiscale,

<sup>12</sup> soggetto incaricato dell'attuazione dell'agevolazione.